



CITTÀ DI VOGHERA
PROVINCIA DI PAVIA

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 30

OGGETTO

APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLE MODALITA' DI AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI.

L'anno DUEMILAQUATTORDICI addì TRENTA del mese di GIUGNO alle ore 17,55, in Voghera nella Sala Consiliare del Palazzo Municipale, previo espletamento di tutte le formalità prescritte dalle norme vigenti, si è riunito il Consiglio Comunale, in sessione STRAORDINARIA ed in seduta PUBBLICA di PRIMA convocazione.

Sono presenti: Dott. Carlo BARBIERI – Sindaco –
E i Sigg. Consiglieri:

N.	COGNOME E NOME	P.	A.	N.	COGNOME E NOME	P.	A.
1	AFFRONTI NICOLA			16	PASTORE EMANUELA		
2	BARBIERI ANGELO			17	POLLI PIERLUIGI		
3	BURGASSOLI VALTER	-	A	18	POZZOLI GIANNANTONIO		
4	CABANO BARBARA			19	ROFFI GIUSEPPE		
5	FERRARI GIAMPAOLO			20	RUBICONTO FRANCESCO	-	A
6	GABBA GIANCARLO	-	A	21	SCALONE ALBERTO	-	A
7	GALLOTTI ROBERTO			22	SCHIAVI MAURIZIO		
8	GAROFOLI ENZO	-	A	23	TASSISTO SANDRA		
9	GEREMONDIA GIANFRANCO	-	A	24	TAVERNA FEDERICO		
10	GHIA GRAZIANO			25	TAVERNA MAURO		
11	MAIOLA MASSIMO			26	VALASSI FASANOTTI SERGIO		
12	MARFI ANTONIO			27	VERTA ARCANGELO		
13	MIETTA DANILÒ			28	VICENTINI MAURO		
14	MOSCARIELLO GIUSEPPE			29	VIRGILIO SIMONA	-	A
15	PALONTA MARIA CRISTINA			30	ZUFFI CLAUDIO		
					TOTALE N.....	24	7

Essendo il numero legale per la validità dell'adunanza, assume la presidenza il DOTT. NICOLA AFFRONTI nella qualità di PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE alla quale partecipa il Segretario Generale DOTT. SILVIA BETTAGLIO

IL PRESIDENTE

Dichiara aperta la seduta e chiama a fungere da scrutatori i Consiglieri signori:

- 1 – ARCANGELO VERTA
- 2 – EMANUELA PASTORE
- 3 – SANDRA TASSISTO

votazione la bozza di regolamento visto che l'emendamento presentato, che aveva acquisito il parere di regolarità tecnica, è stato ritirato e quindi non viene posto in votazione.”

La proposta di ritiro della pratica in oggetto, messa in votazione dal Presidente, viene respinta avendo ottenuto n. 12 voti favorevoli e n. 13 voti contrari (Conss.: Carlo Barbieri, Nicola Affronti, Emanuela Pastore, Graziano Ghia, Mauro Vicentini, Danilo Mietta, Cristina Palonta, Massimo Maiola, Giuseppe Moscariello, Simona Virgilio, Claudio Zuffi, Giampaolo Ferrari, Federico Taverna), su n. 25 Consiglieri presenti e votanti, come proclama lo stesso Presidente.

Si dà atto che escono dalla sala di riunione i consiglieri Maurizio Schiavi e Giampaolo Ferrari.

I presenti sono **n. 23**.

Successivamente

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO:

- che il Comune di Voghera è proprietario di impianti sportivi;
- che, al fine di garantire la funzionalità degli impianti stessi e per rispondere alle esigenze di promozione sportiva attraverso la diffusione dell'attività motoria sia nella forma di attività agonistica di campionati, tornei, gare e manifestazioni organizzati da organismi riconosciuti, sia come attività sportiva dilettantistica, formativa, ricreativa e sociale, nel corso degli anni, ha stipulato, con le Associazioni sportive, delle convenzioni per regolamentare l'utilizzo degli impianti e per definire gli obblighi delle parti;

CONSIDERATO che, ai sensi dell'art. 90 della Legge n. 289 del 27 dicembre 2002 e della Legge regionale n. 27 del 14 dicembre 2006, l'uso pubblico degli impianti è diretto a soddisfare gli interessi generali della collettività, è aperto a tutti i cittadini ed è garantito, sulla base di criteri obiettivi a tutte le società ed associazioni sportive;

VALUTATO al fine di migliorare, attraverso il coinvolgimento dell'associazionismo sportivo, la qualità dei servizi e ottimizzare i costi gestionali, di procedere all'approvazione di un regolamento che disciplini le modalità di affidamento degli impianti sportivi comunali secondo la normativa citata;

DATO ATTO che, attraverso il regolamento, allegato alla presente quale parte integrante e sostanziale (all. 1), viene riconosciuto il principio di sussidiarietà sancito dall'art. 118 della Costituzione attraverso il quale si valorizzano le libere forme associative e l'assolvimento da parte loro di compiti di rilevanza sociale;

VISTO l'indirizzo favorevole espresso dalla Giunta Comunale nella seduta del 18 giugno 2014;

VISTO il parere favorevole espresso dalla Commissione IV “Servizi sociali, Istruzione e Cultura, Sport e Tempo Libero” in data 25 giugno 2014;

RITENUTO di rendere la presente deliberazione immediatamente eseguibile, stante la necessità di procedere all'affidamento degli impianti sportivi comunali in scadenza;

ACQUISITO il parere favorevole, in merito al presente provvedimento, del Responsabile del Servizio in ordine alla regolarità tecnica, ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. n. 267 del 18.08.2000, di cui all'allegato, parte integrante della presente;

DATO ATTO che non è stato acquisito il parere del Responsabile dei Servizi Finanziari in ordine alla regolarità contabile, ai sensi dell'art. 49, comma 1, D. Lgs. 267/2000, in quanto il presente provvedimento non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'Ente;

VISTO il D. Lgs. n. 267/2000;

VISTA la L. R. n. 27/2006;

Accertata con l'assistenza degli scrutatori la seguente votazione resa in forma palese, ai sensi di legge:

CONSIGLIERI PRESENTI	N.	23	
CONSIGLIERI VOTANTI	N.	20	
Voti favorevoli	n.	12	
Voti contrari	n.	8	(Conss. Pierluigi Polli, Roberto Gallotti, Enzo Garofoli, Sandra Tassisto, Angelo Barbieri, Mauro Taverna, Antonio Marfi, Sergio Valassi Fasanotti)
Astenuti	n.	3	(Conss.: Giuseppe Roffi, Barbara Cabano, Giannantonio Pozzoli)

DELIBERA

1. di dare atto che la premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di approvare lo schema di regolamento per la disciplina delle modalità di affidamento della gestione degli impianti sportivi comunali che si allega alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale (all. 1).


Si dà atto che rientra in sala di riunione il consigliere Giampaolo Ferrari.

I presenti sono **n. 24**.

ALL. 1

Si attesta che il presente documento è allegato alla deliberazione del Consiglio Comunale n. 30 in data 30.06.14 del quale è parte integrante.

IL SEGRETARIO GENERALE



COMUNE DI VOGHERA
Provincia di Pavia

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLE MODALITÀ DI AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI.

Art. 1

OGGETTO E FINALITÀ

1. Il presente Regolamento ha per oggetto la disciplina delle modalità di affidamento della gestione degli impianti sportivi di proprietà comunale al fine di migliorare attraverso il coinvolgimento dell'associazionismo sportivo, la qualità dei servizi e ottimizzare i costi gestionali.

2. Gli impianti sportivi comunali e le attrezzature in essi esistenti sono destinati ad uso pubblico per la promozione e per la pratica dell'attività sportiva, motoria, ricreativa e sociale, nell'ambito di un'organizzazione delle risorse rinvenibili nel territorio cittadino volta a valorizzare il sistema di rete delle strutture destinate allo sport.

La gestione degli impianti sportivi comunali è finalizzata a realizzare obiettivi di economicità complessiva.

3. Con il presente regolamento, l'Amministrazione Comunale tende alla realizzazione delle seguenti finalità specifiche, che considera di rilevante interesse pubblico:

a) concorrere in modo determinante alla promozione e al potenziamento della pratica delle attività sportive, sociali ed aggregative consentite dai complessi sportivi;

b) dare piena attuazione all'articolo 8 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, nel valorizzare tutte le forme associative, qui in particolare quelle sportive, operanti sul territorio comunale;

c) realizzare, in ossequio al principio di sussidiarietà delineato dall'art. 118 della Costituzione, una gestione di servizi a valenza sociale con la collaborazione di soggetti, anche utilizzatori dei servizi, secondo una prospettiva di gestione che può definirsi "partecipata" al fine di un pieno e positivo utilizzo del tempo libero;

d) ottenere una conduzione economica degli impianti con oneri progressivamente ridotti a carico dell'Amministrazione Comunale.

4. Il presente regolamento ha inoltre lo scopo di stabilire le modalità di affidamento della gestione degli impianti sportivi nel rispetto di quanto prescritto dalla legge della Regione Lombardia n. 27 del 14 dicembre 2006.

Art. 2

CLASSIFICAZIONE DELLE ATTIVITÀ SPORTIVE

1. Gli impianti sportivi comunali sono destinati a favorire la pratica di attività sportive, ricreative e sociali di interesse pubblico.
2. Il Comune persegue gli interessi generali della collettività in materia di sport ed attività motoria mettendo gli impianti sportivi comunali a disposizione degli organismi che svolgono le attività sportive definite di pubblico interesse.
3. In relazione alle finalità di cui ai precedenti commi 1 e 2 sono considerate:
 - a) attività sportive, ricreative e sociali di preminente interesse pubblico l'attività motoria a favore dei disabili, degli anziani, dei preadolescenti e degli adolescenti, l'attività sportiva per le scuole, l'attività ricreativa e sociale per la cittadinanza;
 - b) attività sportive di interesse pubblico l'attività agonistica di campionati, tornei, gare e manifestazioni ufficiali, organizzati da organismi riconosciuti dal C.O.N.I..

Art. 3

QUADRO DELLE COMPETENZE

1. In relazione al razionale utilizzo ed all'ottimale gestione degli impianti sportivi, spetta al Consiglio Comunale stabilire, tramite l'approvazione del presente Regolamento, i principi e i criteri generali per l'uso e la gestione di tutti gli impianti sportivi comunali.
Spetta alla Giunta Comunale:
 - a) l'affidamento della gestione delle strutture, nel rispetto dei principi e dei criteri generali indicati nel presente Regolamento;
 - b) l'intitolazione degli impianti sportivi di proprietà comunale.

Art. 4

AMBITO DI APPLICAZIONE E CLASSIFICAZIONE IMPIANTI

1. Con riferimento alle disposizioni contenute nelle specifiche normative, il presente regolamento disciplina le modalità di affidamento a soggetti terzi della gestione degli impianti sportivi.
2. Gli impianti sportivi, nel rispetto delle specifiche caratteristiche tecniche indicate anche nell'art. 1, comma 2, della Legge Regionale 14.12.2006 n. 27, sono classificati in:
 - a) impianti aventi rilevanza economica quelli che sono atti a produrre utili;
 - b) impianti senza rilevanza economica quelli che per caratteristiche, dimensioni e ubicazione sono improduttivi di utili o produttivi di introiti esigui, insufficienti a coprire i costi di gestione;
3. Le palestre scolastiche, destinate in via prioritaria all'attività curricolare della scuola di appartenenza, nelle fasce orarie libere, sono utilizzabili anche per l'attività sportiva della collettività.

La concessione in uso delle palestre scolastiche è stata disciplinata dal Regolamento per l'utilizzo delle palestre scolastiche comunali in orario extrascolastico approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 36 del 24 maggio 2007.

L'utilizzo occasionale degli impianti per attività o per eventi particolari differenti da quelli normalmente svolti in essi non comporta modifica della classificazione generale.

Art. 5

FORME DI GESTIONE

1. Gli impianti sportivi possono essere gestiti nelle seguenti forme:
 - a) nel caso di impianti atti a produrre utili e come definiti aventi rilevanza economica, ex art. 1, comma 2, lettera b) della L. R. n. 27/2006 mediante affidamento in via

preferenziale a società ed associazioni sportive dilettantistiche, enti di promozione sportiva, discipline sportive associate e federazioni sportive nazionali, anche in forma associata (qualora venga richiesta una gestione di tipo imprenditoriale detti soggetti dovranno dimostrare di possedere i requisiti tecnici e imprenditoriali necessari);

b) nel caso di impianti sportivi senza rilevanza economica, ex art. 1, comma 2 lettera a) della L. R. n. 27/2006, mediante definizione di convenzioni:

- b1) individuando l'ente affidatario in via preferenziale tra società ed associazioni sportive dilettantistiche, enti di promozione sportiva, discipline sportive associate e federazioni sportive nazionali, associazioni, fondazioni, aziende speciali, anche consortili e società a capitale pubblico da loro costituite, in conformità all'art. 5, comma 2, della L. R. n. 27/2006;
- b2) individuando quale soggetto gestore, mediante affidamento diretto, il soggetto utilizzatore degli impianti stessi, le cui caratteristiche e dimensioni consentono lo svolgimento di attività esclusivamente amatoriali e ricreative e richiedono una gestione facile e con costi esigui, in conformità all'art. 5, comma 3, della L. R. n. 27/2006.

2. Nel caso di affidamento della gestione a soggetti diversi, ivi comprese le imprese sociali di cui al decreto legislativo 24 marzo 2006, n. 155 (Disciplina dell'impresa sociale, a norma della L. 13 giugno 2005, n. 118), mediante procedura ad evidenza pubblica, solo nel caso non sia pervenuta alcuna proposta nell'ambito di procedura pubblica di selezione regolarmente esperita fra i soggetti di cui all'art. 2, comma 1, della L. R. n. 27/2006.

Art. 6

AFFIDAMENTO DIRETTO DELLA GESTIONE DI IMPIANTI CON RILEVANZA SOCIALE CONNESSA AL CONTESTO TERRITORIALE

1. L'Amministrazione Comunale può affidare direttamente ai soggetti di cui all'art. 5, lett. b1) e b2), la gestione di impianti senza rilevanza economica che abbiano rilevanza sociale connessa al contesto territoriale, qualora ricorrano uno o più dei seguenti elementi:

a) che si tratti di impianti sportivi senza rilevanza economica le cui caratteristiche e dimensioni consentano lo svolgimento di attività esclusivamente amatoriali e ricreative e richiedano una gestione facile e con costi esigui;

b) che lo statuto o l'atto costitutivo contenga le seguenti indicazioni:

- assenza di scopo di lucro;
- obbligo di redazione del bilancio o rendiconto economico finanziario.

c) che si tratti di soggetti aventi esperienze maturate nelle discipline sportive connesse alla tipologia di impianto;

d) che sia garantita la valorizzazione dell'attività sportiva nell'area territoriale di riferimento come leva per la coesione sociale;

e) che sia garantita l'ottimizzazione gestionale di impianti con potenzialità limitate in ragione delle loro caratteristiche strutturali o della loro localizzazione;

f) che sia garantita una proposta gestionale volta a favorire la promozione della pratica sportiva da parte dei più giovani e lo sviluppo di diverse discipline sportive;

g) che sia garantita la valorizzazione degli impianti come poli attrattivi in senso ampio per la comunità locale dell'area territoriale di riferimento.

2. La rilevanza sociale dell'impianto è valutata dalla Giunta comunale tenendo conto delle potenzialità attrattive della struttura per le attività sportive tipiche e per eventuali attività aggregative, culturali, socioeducative e sociali.

La Giunta Comunale, con la deliberazione di approvazione dell'affidamento in gestione, stabilisce attraverso apposita convenzione la suddivisione degli oneri gestionali tra Comune e gestore e la durata dell'affidamento.

Art. 7

CONTENUTI DELLA CONVENZIONE

1. La convenzione contiene obbligatoriamente almeno i seguenti elementi:

- durata dell'affidamento;
- indicazione delle discipline praticabili nella struttura;
- oneri a carico del gestore;
- oneri a carico del Comune;
- modalità del controllo da parte del Comune;
- modalità di recesso, sia da parte del Comune sia da parte della società sportiva;
- penali in caso di inadempienza;
- obbligo da parte del gestore di stipulare specifiche polizze di assicurazione per la responsabilità civile.

Art. 8

AVVISO PUBBLICO DI SELEZIONE

1. La scelta del soggetto cui affidare la gestione degli impianti aventi rilevanza economica, avviene con la procedura dell'avviso pubblico.

L'avviso contiene, oltre all'indicazione dell'impianto da affidare, almeno l'indicazione della disciplina sportiva principale praticabile nell'impianto, l'elenco delle altre discipline praticabili, la tipologia delle attività che si intendono accogliere.

Art. 9

CRITERI DI SELEZIONE DEL CONTRAENTE

1. La selezione del soggetto gestore avverrà con attribuzione di priorità, successivamente esplicitate in punteggi, riferite alle seguenti caratteristiche:

- a) l'esperienza maturata nella gestione di impianti sportivi corrispondenti a quelli oggetto dell'affidamento;
- b) il radicamento sul territorio nel bacino di utenza dell'impianto;
- c) il corrispettivo dovuto all'affidatario o il canone di concessione dovuto dal concessionario all'ente proprietario dell'impianto;
- d) le tariffe o i prezzi d'accesso, a carico degli utenti o il ribasso su quelli eventualmente predeterminati dall'ente pubblico, proprietario dell'impianto;
- e) la qualificazione professionale degli istruttori e allenatori da utilizzare nell'ambito della gestione;
- f) il numero dei tesserati o iscritti al soggetto proponente, interessati alle attività sportive praticabili nell'impianto oggetto della gestione;
- g) la qualità della proposta gestionale in funzione del pieno utilizzo dell'impianto e della migliore fruizione da parte di giovani, diversamente abili ed anziani;
- h) le modalità organizzative di conduzione e funzionamento dell'impianto, nonché dei servizi di custodia, pulizia e manutenzione dello stesso;
- i) la qualità e le modalità organizzative di eventuali servizi complementari;
- j) le eventuali migliorie finalizzate all'efficienza ed alla funzionalità dell'impianto;
- k) modalità di gestione integrata tra diversi soggetti.

2. L'Amministrazione Comunale può richiedere ai soggetti partecipanti alla procedura per l'affidamento in gestione di impianti sportivi la formalizzazione di specifiche garanzie sia in

relazione alla selezione che alla convenzione regolante il rapporto conseguente all'affidamento stesso.

Art. 10

REQUISITI PER LA PARTECIPAZIONE ALLE PROCEDURE PER L'AFFIDAMENTO

1. L'Amministrazione, fatto salvo quanto stabilito dal successivo comma 2, individua in relazione ad ogni procedura per l'affidamento in gestione di impianti sportivi a soggetti terzi i requisiti che gli stessi devono possedere per dimostrare capacità operativa adeguata alle attività da realizzare.

In ogni caso i soggetti partecipanti alla procedura di selezione devono dimostrare:

- a) di avere significativo radicamento territoriale nel contesto del sistema sportivo locale, valutabile in base a più elementi dimostrativi della capacità di coinvolgere cittadini e strutture sportive del Comune nelle proprie attività: numero degli affiliati di settore giovanile che praticano l'attività, numero dei tesserati o iscritti al soggetto proponente;
- b) di non avere liti pendenti nel settore sportivo o situazioni debitorie con l'Amministrazione comunale, al momento della presentazione dell'istanza;
- c) di non aver ricevuto contestazioni da parte dell'Amministrazione, per comportamenti non adeguati al particolare servizio da svolgere.

2. La determinazione dei requisiti di cui al precedente comma 1 è finalizzata ad accertare la capacità a contrarre con l'Amministrazione, la solidità della situazione economica, la capacità tecnica e l'affidabilità organizzativa dei soggetti partecipanti alla procedura di selezione. L'accertamento del possesso dei requisiti deve essere realizzato dall'Amministrazione Comunale tenendo conto:

- a) per la capacità a contrarre, del rispetto delle normative vigenti regolanti il possesso di specifici requisiti da parte di soggetti, anche senza configurazione imprenditoriale, che vogliano instaurare rapporti di natura contrattuale con Amministrazioni Pubbliche;
- b) per la solidità della situazione economica, di elementi illustrativi del bilancio;
- c) per la capacità tecnica, delle esperienze pregresse maturate nella gestione di impianti sportivi, valutabili anche in termini di analogia alle attività da affidare in gestione;
- d) per l'affidabilità organizzativa, dell'assetto complessivo del soggetto in relazione alle attività da realizzare, rilevabile anche mediante comparazione con la struttura operativa stabile del soggetto;
- e) aver svolto, gestito od organizzato, per altri Enti Pubblici attività sportiva per un periodo minimo di 3 anni al momento della presentazione dell'istanza.

Art. 11

VERBALE DI CONSEGNA E STATO DI CONSISTENZA

1. Al momento della consegna dell'impianto verrà redatto, in contraddittorio tra Comune e soggetto gestore, un verbale di consegna che conterrà lo stato di consistenza dell'impianto, compreso l'inventario dei beni mobili e gli eventuali interventi programmati di manutenzione ordinaria e straordinaria.

Art. 12

RESPONSABILITA' DEL GESTORE/CONCESSIONARIO DI IMPIANTO SPORTIVO

1. Il gestore/concessionario è unico e solo responsabile della gestione e del funzionamento dell'impianto ad ogni effetto di legge per tutto ciò che concerne l'uso del complesso compresi gli eventuali danni di qualunque natura e per qualsiasi motivo arrecati a persone e/o cose presenti a qualsiasi titolo presso l'impianto causati da personale dipendente, associati, fruitori dell'impianto o terzi.

2. Il gestore/concessionario è altresì unico responsabile per l'eventuale servizio di somministrazione di alimenti e bevande all'interno della struttura, è inoltre tenuto ad acquisire tutte le autorizzazioni previste dalle leggi vigenti.

Il gestore/concessionario dovrà stipulare, con oneri a proprio carico, le seguenti polizze assicurative:

- a) Polizza assicurativa di responsabilità civile verso terzi a copertura di rischi attinenti la responsabilità per danni a persone o cose;
- b) Polizza assicurativa contro gli infortuni che potessero colpire gli utenti del servizio e/o gli operatori.

La stipula dei contratti di assicurazione non libera il concessionario dalle proprie responsabilità avendo essi il solo scopo di ulteriore garanzia.

L'Amministrazione è sollevata da ogni responsabilità per danni che derivino a persone o cose per effetto dell'uso dell'impianto sportivo.

Art. 13

RINVIO

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento si applicano le norme di legge vigenti in materia.

Art. 14

ENTRATA IN VIGORE

1. Il presente regolamento entra in vigore alla data di avvenuta esecutività della deliberazione di approvazione.



COMUNE DI VOGHERA

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE CHE SI INOLTRA ALL'ESAME DEL CONSIGLIO
COMUNALE

OGGETTO: APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLE
MODALITA' DI AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI
COMUNALI.

Visti gli atti d'Ufficio riguardanti la proposta di deliberazione di cui in oggetto;

Ritenuta l'opportunità di adottare il relativo provvedimento

PROPONE

Di deliberare sull'argomento di cui in premessa.

Voghera, 26.06.2014.

SINDACO/ASSESSORE PROPONENTE

SETTORE – SERVIZIO PROPONENTE: Settore Servizi Sociali e Istruzione .

Si attesta che lo schema di deliberazione in oggetto è stato debitamente istruito da questo Settore
– Servizio.

- si esprime parere favorevole, in ordine alla regolarità tecnica, ai sensi e per gli effetti dell'art. 49
del D. Lgs. N. 267 del 18.08.2000.

DATA 26.06.2014 .

IL DIRIGENTE DEL SETTORE
SERVIZI SOCIALI E ISTRUZIONE

~~SETTORE CONTABILITA' E BILANCIO~~

~~In merito allo schema di deliberazione in oggetto:~~

~~- si esprime parere _____, in ordine alla regolarità contabile, ai
sensi e per gli effetti dell'art. 49 del D. Lgs. N. 267 del 18.08.2000.~~

~~DATA _____ .~~

~~IL DIRIGENTE/IL RESPONSABILE
DEL SETTORE~~

Letto, confermato e sottoscritto

IL PRESIDENTE
(NICOLA AFFRONTI)

Nicola Affronti



IL SEGRETARIO GENERALE
(SILVIA BETTAGLIO)

Silvia Bettaglio

AFFISSIONE ALL'ALBO PRETORIO INFORMATICO IL 16 LUG. 2014

IN PUBBLICAZIONE DAL 17 LUG. 2014 AL 31 LUG. 2014



IL SEGRETARIO GENERALE

Silvia Bettaglio

Copia conforme all'originale ad uso amministrativo.

VOGHERA, _____

IL FUNZIONARIO INCARICATO

DIVENUTA ESECUTIVA PER DECORRENZA DI TERMINI IL 27 LUG. 2014
AI SENSI DELL'ART. 134, 3° COMMA, DEL D.LGS. 18.8.2000, N. 267

VOGHERA, 28 LUG. 2014

IL SEGRETARIO GENERALE

F.to BETTAGLIO